



Regolamento
per la concessione di patrocini e di contributi
a soggetti pubblici e privati

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 31.01.2013

INDICE

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Soggetti beneficiari
- Art. 4 - Limitazioni ed esclusioni
- Art. 5 - Obblighi dei beneficiari

Capo II - PATROCINIO SENZA ONERI

- Art. 6 - Il patrocinio comunale senza oneri per l'ente.
- Art. 7 - Procedura di concessione del patrocinio senza oneri per l'ente.

Capo III - PATROCINIO CON ONERI A CARICO DELL'ENTE

- Art. 8 - Il patrocinio comunale con oneri per l'ente
- Art. 9 - Procedura di concessione del patrocinio con oneri per l'ente
- Art. 10 - Richiesta e concessione del patrocinio per una pluralità di eventi.

CAPO IV - CONTRIBUTI ECONOMICI

- Art. 11 - Procedura di richiesta contributi per attività istituzionali di associazione ed enti
- Art. 12 - Procedura di assegnazione di contributi per attività istituzionali
- Art. 13 - Natura dei benefici concessi

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 - Rendicontazione
- Art. 15 - Contributi esclusi
- Art. 16 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 17 - Clausole essenziali
- Art. 18 - Rapporti e responsabilità - esclusioni
- Art. 19 - Entrata in vigore

Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art.1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei patrocini e dei contributi non aventi natura assistenziale, da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività svolta dagli stessi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per “patrocinio” il riconoscimento concesso da parte del Comune di Suzzara a iniziative ritenute meritevoli per il loro valore civile, morale o culturale, con la conseguente possibilità che ad esse venga associata l’immagine del Comune ed autorizzato l’utilizzo del nome e dello Stemma.
3. Il patrocinio può essere concesso senza assunzione da parte dell’amministrazione di ulteriori oneri ovvero assegnando benefici economici di diversa natura.

Art.2 - Principi generali

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a promuovere attività che favoriscano il miglioramento della qualità della vita della comunità locale, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale, ed ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.
2. In particolare il presente regolamento si ispira ai principi di partecipazione, sussidiarietà e promozione dell’associazionismo.

Art.3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Suzzara o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel Comune di Suzzara attività in ambito comunale.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l’ente è preposto.

Art.4 - Limitazioni ed esclusioni

1. Il patrocinio non potrà essere concesso a iniziative o manifestazioni:
 - promosse o patrociinate da partiti, gruppi e movimenti politici, comunque denominati o organizzati o da organizzazioni ad essi direttamente riconducibili;

- a prevalente finalità commerciale;
- in contrasto con la sensibilità pubblica;
- privi di evidente rilevanza culturale e sociale.

2. Il patrocinio potrà essere rilasciato a iniziative promosse da organizzazioni sindacali o religiose purché di evidente interesse culturale o sociale per la generalità dei cittadini e non finalizzate al proselitismo in qualunque forma.

3. La partecipazione di membri dell'amministrazione comunale a convegni o altre iniziative non costituisce né può essere assimilata alla concessione di patrocinio, anche nel caso in cui l'iniziativa abbia rilevanza culturale o informativa generale. Nello stesso modo le iniziative di cui al presente comma possono essere pubblicizzate con diciture quali “con la collaborazione del Comune di Suzzara”, “con la partecipazione del Comune di Suzzara”, “con il sostegno del Comune di Suzzara” o analoghe. Eventuali abusi potranno essere segnalati da chiunque ne abbia interesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art.5 - Obblighi dei beneficiari

1. Le Associazioni o gli Enti che hanno ottenuto il patrocinio del Comune, si impegnano a pubblicare sul materiale pubblicitario dell'evento o della manifestazione:

- la scritta “con il patrocinio del Comune di Suzzara”
- il logo del Comune di Suzzara nella grafica e formato in uso al Comune stesso
- l'indirizzo del sito internet: www.comune.suzzara.mn.it

I beneficiari inoltre si obbligano:

- a utilizzare il patrocinio limitatamente all'iniziativa per la quale è stato concesso;
- a non associare il patrocinio e lo Stemma del Comune a iniziative commerciali, politiche, sindacali o religiose, salvo, per queste ultime, quanto previsto all'articolo precedente.

Capo II - PATROCINIO SENZA ONERI

Art.6 - Il patrocinio comunale senza oneri per l'ente

1. Il patrocinio è rilasciato a titolo gratuito, quando non si accompagna ad alcuna prestazione dell'amministrazione a sostegno dell'iniziativa, salvo l'eventuale diffusione della comunicazione mediante strumenti informatici comunali.

Art.7 - Procedura di concessione del patrocinio senza oneri per l'ente

1. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio senza oneri del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate rispettivamente al Sindaco o ai singoli assessori interessati.

2. L'istanza deve essere formulata mediante l'apposita modulistica indicando il periodo di realizzazione e la natura dell'iniziativa, il programma sintetico, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione, oltre all'impegno al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5.

3. Il patrocinio del Comune è concesso mediante deliberazione della Giunta Comunale.

4. La concessione è comunicata al beneficiario, senza ulteriori formalità.

Capo III - PATROCINIO CON ONERI A CARICO DELL'ENTE

Art.8 - Il patrocinio comunale con oneri per l'ente

1. Il patrocinio è rilasciato a titolo oneroso quando a sostegno di iniziative ed eventi vengono assegnati benefici di varia natura, tra cui:

- contributi economici;
- assistenza tecnica e organizzativa;
- attività di logistica;
- utilizzo di attrezzature comunali;
- utilizzo di spazi;
- spese postali;
- altre eventuali che si rendessero necessarie e/o opportune.

Art.9 - Procedura di richiesta e concessione del patrocinio con oneri per l'ente

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante o da un responsabile dell'ente o associazione richiedente e deve contenere:

- a) dichiarazione riportante le generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA e se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi o in alternativa del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali od altro;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
- c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà

- eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici o privati (e loro eventuale esito);
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione comunale di Suzzara".
 - j) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

3. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza totale delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

4. Il patrocinio è rilasciato dalla Giunta comunale. Successivamente alla concessione del patrocinio il competente dirigente o responsabile di servizio - intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio - istruisce la richiesta di beneficio disponendone l'assegnazione e le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti), sulla base degli indirizzi generali formulati con deliberazione della Giunta comunale.

Art.10 - Richiesta e concessione del patrocinio per una pluralità di eventi

- 1. Per le stesse finalità di cui ai precedenti articoli, le associazioni o gli enti che nel corso dell'anno organizzino una pluralità di eventi, possono richiedere il patrocinio e la concessione di benefici economici mediante una sola procedura.
- 2. Si applicano per quanto compatibili le procedure di cui al precedente art. 9.
- 3. In sede di assegnazione dei benefici economici, il dirigente o il responsabile del servizio competente definisce le modalità di formalizzazione del rapporto tra l'associazione o l'ente promotore e il Comune, le modalità di erogazione dei benefici e di rendicontazione.

CAPO IV - CONTRIBUTI ECONOMICI

Art.11 - Procedura di richiesta contributi per attività istituzionali di associazioni ed enti

- 1. I soggetti, che posseggono i requisiti di cui al precedente art.3 comma 1, interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della

loro attività istituzionali devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dei soggetti di cui all’art.3 nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA e se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi o in alternativa del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali od altro;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all’attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c) bilancio consuntivo dell’anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all’estero);
- d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta nell’anno;
- e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall’amministrazione comunale, nel corso dell’anno, per singole iniziative;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici o privati (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art.7 legge 02.05.1974, n. 195 e art.4 legge 18.11.1981, n.659);
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 della legge 241/90;
- i) copia dello statuto o dell’atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art.12 - Procedura di assegnazione di contributi per attività istituzionali

1. Spetta alla Giunta comunale l’emanazione di indirizzi a carattere generale laddove necessario.

2. Il competente dirigente o responsabile di servizio - intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all’attività o all’iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio - istruisce la richiesta di beneficio disponendone l’assegnazione, le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconto) sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale tenendo conto, in particolare:

- della coerenza di tali attività con i fini istituzionali del Comune;
- della ricaduta dell’attività sul tessuto sociale;
- delle risorse, anche di prestazioni volontarie, che l’ente e l’associazione dichiara di rendere disponibili.

3. L’erogazione dei contributi a sostegno di attività, con le caratteristiche sopra richiamate attua il principio di sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione e non costituisce sponsorizzazione attiva.

Art.13 - Natura dei benefici concessi

1. Per le finalità di cui al presente capo possono essere concessi:

- contributi finanziari;
- utilizzo, anche non esclusivo, di immobili comunali;
- altre tipologie di benefici puntualmente descritti.

2. Nel caso della concessione di immobili, l'utilizzo deve essere regolato da appositi atti concessori, secondo la vigente disciplina amministrativa e fiscale, nei quali sono regolate le reciproche obbligazioni in particolare per quanto riguarda le spese di conduzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.14 - Rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art.8, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

2. In particolare le spese a cui i contributi sono destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).

3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art.11, sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'amministrazione comunale una relazione sulle attività effettuate.

4. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e fosse già stato concesso acconto, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

5. Qualora il rendiconto finale dovesse risultare inferiore al preventivato o a quanto erogato anticipatamente, il Comune decuterà proporzionalmente il saldo da corrispondere e, se necessario, richiederà le somme in eccesso eventualmente anticipate.

6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

7. Qualora il Comune di Suzzara risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art.15 - Contributi esclusi

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.
3. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

Art.16 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) dall'Area Servizi alla Persona, previa comunicazione (entro il 31 marzo di ogni anno) da parte di altre aree interessate alla erogazione di contributi, ivi compresa l'Istituzione "Città di Suzzara".
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Art.17 - Clausole essenziali

1. I contratti e gli altri atti, comunque denominati, con i quali vengono concessi il patrocinio o benefici di ogni natura devono obbligatoriamente contenere le seguenti clausole, qualora ne ricorra il caso:
 - regime delle responsabilità e in particolare esclusione di ogni responsabilità in capo al Comune;
 - tutela assicurativa;
 - tutela della riservatezza dei dati personali;

- obblighi di rendicontazione.

Art.18 - Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il comune di Suzzara resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirs fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art.19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione

\ ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

AL SINDACO
ALL'ASSESSORE _____
del Comune di Suzzara

Il Sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

fa istanza per ottenere la concessione di patrocinio:

- a titolo gratuito
- a titolo oneroso per :

per realizzare in questo Comune nel periodo dal _____ al _____
la manifestazione/iniziativa denominata _____

o per _____

A tal fine si impegna fin d'ora a pubblicare sul materiale di promozione dell'evento/manifestazione l'informazione relativa al patrocinio da parte di codesto Ente con il logo del Comune di Suzzara e l'indirizzo internet:

www.comune.suzzara.mn.it

Nel caso di patrocinio a titolo oneroso si allega al presente modulo:

- preventivo di spesa
- altro documento attestante l'importo dell'iniziativa/manifestazione/ o altro

Lì _____

(Firma)

INFORMATIVA EX ART.10 L. 675/1996

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è volto esclusivamente al fine della concessione del patrocinio ai sensi della vigente disciplina, il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

Si comunica inoltre che l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati raccolti per il fine esclusivo succitato, precluderà l'esame dell'istanza e la conseguente concessione del patrocinio.

Per accettazione

(firma)

AUTORIZZAZIONE

Patrocinio autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ ,
spesa impegnata con determinazione n. ____ del _____

(firma)